Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 104 del 7 maggio 2001 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 7 maggio 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

N. 109

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 11 aprile 2001.

Approvazione del modello di dichiarazione agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) per l'anno 2000 e delle relative istruzioni.

SOMMARIO

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 11 aprile 2001.

Approvazione del modello di dichiarazione agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) per l'anno 2000 e delle relative istruzioni.

IL DIRETTORE CENTRALE PER LA FISCALITÀ LOCALE

Visto l'art. 10, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente l'obbligo della presentazione della dichiarazione agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili;

Visto l'art. 59, comma 1, lett. l), n.1), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, che prevede la presentazione della dichiarazione nel caso in cui il comune non abbia introdotto l'obbligo della comunicazione;

Visto il successivo comma 5, primo periodo, relativo all'approvazione del modello di dichiarazione, anche congiunta o riguardante i beni indicati nell'art. 1117, n. 2) del codice civile;

Considerato che occorre approvare un modello di dichiarazione per gli immobili acquistati nel corso dell'anno 2000 e per quelli per i quali, durante lo stesso anno 2000, si sono verificate modificazioni, sia sotto l'aspetto della titolarità del possesso che sotto quello della struttura o destinazione, rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta dovuta e del soggetto obbligato al pagamento;

Considerato che occorre stabilire le caratteristiche per la stampa dei modelli da utilizzare per la compilazione anche meccanografica;

Considerata l'opportunità di autorizzare la riproduzione e la contemporanea compilazione meccanografica del modello mediante l'utilizzo di stampanti laser;

Sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani;

DECRETA:

Art. 1

1 E' approvato, con le relative istruzioni, l'annesso modello di dichiarazione, agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), degli immobili acquistati nel corso dell'anno 2000 e di quelli per i quali, durante lo stesso anno 2000, si sono verificate modificazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta dovuta e del soggetto obbligato al pagamento.

Art. 2.

1. La dichiarazione agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) per l'anno 2000 deve essere redatta su stampato conforme al modello di cui all'art. 1

Art. 3.

1. Il modello è formato da un unico foglio, largo cm 21 e alto cm 30, con due facciate. La prima facciata è riservata all'indicazione, oltre che del comune destinatario della dichiarazione, dei dati identificativi del contribuente e degli eventuali contitolari; la seconda, alla descrizione degli immobili dichiarati.
2. Il modello è su fondo bianco, con caratteri in colore nero, ad eccezione della dicitura "ICI imposta comunale sugli immobili dichiarazione per l'anno 2000" che è in colore PANTONE 238 U. Esso si compone di tre esemplari identici i quali recano, rispettivamente, la seguente dicitura: "originale per il comune"; "copia per l'elaborazione meccanografica"; "copia per il contribuente"

Art. 4.

1 I comuni devono far stampare, a proprie spese, un congruo numero di modelli, con relative istruzioni, da porre a disposizione gratuita dei contribuenti.

2. I modelli sono disponibili anche nel sito *Internet* del Ministero delle finanze e possono essere utilizzati purchè vengano rispettate in fase di stampa le caratteristiche tecniche di cui al successivo articolo 5.
3. E' altresì autorizzato l'utilizzo dei modelli prelevati da altri siti *Internet* a condizione che gli stessi abbiano le caratteristiche tecniche richiamate nel citato articolo 5 e rechino l'indirizzo del sito dal quale sono stati prelevati nonchè gli estremi del presente decreto.

Art. 5.

1. E' autorizzata la stampa del modello di cui all'art. 1, da utilizzare per la compilazione meccanografica.
2. Il modello di cui al comma 1 va riprodotto su stampato a striscia continua di formato a pagina singola oppure a pagina doppia ripiegabile. Le facciate di ogni modello devono essere tra loro solidali e lungo i lembi di separazione di ciascuna facciata deve essere stampata l'avvertenza: "ATTENZIONE NON STACCARE" Sul bordo del modello deve essere stampata la dicitura: "All'atto della presentazione il modello deve essere privato delle bande laterali di trascinamento".
3. Il modello di cui al comma 1 deve presentare i seguenti requisiti:
   * stampa realizzata con le caratteristiche ed il colore previsti per il modello di cui all'art. 1 ovvero stampa monocromatica realizzata utilizzando il colore nero;
   * conformità di struttura e sequenza con il modello approvato con il presente decreto, anche per quanto riguarda la sequenza dei campi e l'intestazione dei dati richiesti.
4. Le dimensioni per il formato a pagina singola, esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento, possono variare entro i seguenti limiti:
   * larghezza minima: cm 19,5 - massima cm 21,5;
   * altezza minima: cm 29,2 - massima cm 31,5.
5. Le dimensioni per il formato a pagina doppia ripiegabile, esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento, possono variare entro i seguenti limiti:
   * larghezza minima: cm 35 - massima cm 42;
   * altezza minima: cm 29,2 - massima cm 31,5.

6. I modelli meccanografici composti da due facciate predisposti a pagina doppia ripiegabile, ferme restando le dimensioni indicate nel comma 5, devono rispettare la sequenza delle facciate nel seguente ordine:
   * nella pagina doppia: seconda facciata - prima facciata.
7 Sul frontespizio dei modelli predisposti ai sensi dei commi precedenti devono essere indicati gli estremi del soggetto che ne cura la stampa e quelli del presente decreto.

Art. 6.

1 E' autorizzata, con le stesse caratteristiche richiamate nell'art. 5, la riproduzione e la contemporanea compilazione meccanografica del modello indicato nell'art. 1 mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che, comunque, garantiscano la chiarezza e l'intelligibilità dei modelli nel tempo.
2. E' altresì autorizzata la riproduzione e la contemporanea compilazione meccanografica del modello con le stampanti di cui al comma 1 su fogli singoli nel rispetto delle seguenti condizioni:
   * colore, dimensioni, conformità di struttura e sequenza aventi le stesse caratteristiche di cui all'art. 5;
   * indicazione su ogni pagina del codice fiscale del contribuente;
   * bloccaggio dei fogli mediante sistemi che garantiscano l'integrità del modello e la permanenza nel tempo. Il bloccaggio deve essere applicato esclusivamente sul lato sinistro del modello e non deve superare un centimetro dal bordo. Per il bloccaggio possono essere utilizzati sistemi di incollaggio ovvero sistemi di tipo meccanico. Resta escluso il sistema di bloccaggio mediante spirali.
3. Sul frontespizio dei modelli di cui ai commi precedenti devono essere indicati i dati identificativi del soggetto che cura la predisposizione delle immagini utilizzate per la riproduzione mediante stampanti di cui al comma 1 dei modelli stessi e gli estremi del presente decreto.

Art. 7

1 La presentazione della dichiarazione deve essere effettuata mediante consegna al comune sul cui territorio insiste interamente o prevalentemente la superficie degli immobili dichiarati, il quale, anche se non richiesto, deve rilasciare ricevuta; oppure tramite spedizione in busta chiusa recante la dicitura "Dichiarazione ICI 2000", a mezzo posta mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno, indirizzata all'ufficio tributi del comune competente.

2. La spedizione può essere effettuata anche dall'estero a mezzo lettera raccomandata o altro equivalente, dal quale risulti con certezza la data di spedizione.

3. La data di spedizione è considerata come data di presentazione.

Il presente decreto, unitamente al modello ed alle istruzioni, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 11 aprile 2001

Il direttore centrale: IGNIZIO

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

DICHIARAZIONE PER L'ANNO 2000

Istruzioni per la compilazione

ISTRUZIONI GENERALI

PREMESSA

La dichiarazione ICI deve essere presentata, a norma dell'art. 10, comma 4, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, limitatamente agli immobili, siti nel territorio dello Stato, per i quali, nel corso dell'anno 2000, si sono verificate modificazioni nella soggettività passiva oppure nella struttura o destinazione dell'immobile che hanno determinato un diverso debito di imposta.

ATTENZIONE

Il Comune, in applicazione dell'art. 59, comma 1, lett. l), numero 1) del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, può stabilire nel proprio regolamento, l'eliminazione dell'obbligo della presentazione della dichiarazione e l'introduzione dell'obbligo della comunicazione, da parte del contribuente, degli acquisti, cessazioni o modificazioni della soggettività passiva, con la sola individuazione dell'unità immobiliare interessata.

Pertanto, in tal caso, non è necessario presentare la dichiarazione e sarà cura del contribuente informarsi se nel Comune ove è ubicato l'immobile sia stata introdotta tale norma regolamentare.

Relativamente alle aliquote si precisa che in base all'art. 30, commi 12 e 13 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come modificato dall'art. 18, comma 2 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, *fino a tutto il 2000, salvo* che il Comune non abbia deliberato il contrario, l'aliquota ridotta prevista per l'abitazione principale non si applica alle pertinenze.

2

IN QUALI CASI OCCORRE PRESENTARE LA DICHIARAZIONE ICI

Vi è l'obbligo di presentare la dichiarazione se nel 2000 si è verificata una delle seguenti circostanze:

- gli immobili sono stati trasferiti o su di essi è stato costituito (o estinto) un diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, ovvero sono stati oggetto di locazione *finanziaria. Si ricorda che è un diritto reale* di abitazione quello spettante al coniuge superstite ai sensi dell'art. 540 del codice civile ed al coniuge divorziato, separando o separato consensualmente o giudizialmente sulla casa ex residenza coniugale, assegnata con provvedimento del tribunale, nonché quello del socio della cooperativa edilizia (non a proprietà indivisa) sull'alloggio assegnatogli, ancorché in via provvisoria, e quello dell'assegnatario dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica concessogli in locazione con patto di futura vendita e riscatto (a quest'ultimo riguardo, vedasi in Appendice la voce "Assegnatari");
- gli immobili hanno perso (oppure hanno *acquistato) il diritto all'esenzione o all'esclusio*ne dall'ICI;
- gli immobili hanno cambiato caratteristiche: es., terreno agricolo divenuto area fabbricabile o viceversa; area fabbricabile su cui è stata ultimata la costruzione del fabbricato; area divenuta edificabile in seguito alla demolizione del fabbricato; fabbricato la cui rendita catastale deve essere cambiata a seguito di modificazioni strutturali; unità immobiliari che hanno smesso di essere adi*bite ad abitazione principale* (o che, viceversa, sono state destinate ad abitazione principale nel corso del 2000); costruzione *che ha perso la caratteristica della ruralità;*
- il valore dell'area fabbricabile è variato;
- *è avvenuta nel corso dell'anno* 1999 la stipulazione di un contratto di locazione finanziaria, riguardante fabbricati il cui valore deve essere calcolato *sulla base delle scritture* contabili ai sensi del comma 3 dell'art. 5 del D.Lgs. n. 504/1992, poiché, in tal caso, dal 1° gennaio 2000 si è avuta la variazione della soggettività passiva.

NOTA

Si precisa che non vanno dichiarati:

- gli immobili comunque esenti o esclusi dall'ICI per l'intero anno 2000, anche se siano stati venduti, o se su di essi siano stati *costituiti* diritti reali di godimento. Si ricorda che l'ICI colpisce i fabbricati, le aree fabbricabili ed i terreni agricoli (per la loro definizione vedasi in Appendice la voce "Area fabbricabile, fabbricato e terreno agricolo - definizione") per cui restano esclusi dall'ambito di applicazione dell'imposta gli immobili che non possiedono siffatte caratteristiche (per casi particolari vedasi in Appendice le voci "Terreni agricoli – casi di esenzione"). Per informazioni *sulle esenzioni vedasi le voci* "Esenzioni" "Terreni agricoli – casi di esenzione"·
- i fabbricati per i quali l'unica variazione è rappresentata dall'attribuzione o dal cambiamento della rendita catastale che non dipende da modificazioni strutturali;
- i terreni agricoli per i quali l'unica variazione è rappresentata dal cambiamento del reddito dominicale;
- i fabbricati interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, classificabili nel gruppo catastale D e sforniti di rendita catastale, per i quali l'unica variazione nel corso dell'anno 2000 è data dall'attribuzione della rendita, oppure dalla annotazione negli atti catastali della "rendita pro*posta" a seguito dell'espletamento della pro*cedura prevista nel regolamento adottato con il decreto del Ministro delle finanze n. 701 del 19 aprile 1994, (DOC FA) oppure dalla contabilizzazione di costi aggiuntivi a quello di acquisizione, poiché tale rendita o i costi incrementativi influiscono sulla determinazione del valore solo a decorrere dall'anno 2001 (ovviamente devono essere denunciati con la presente dichiarazione i fabbricati in discorso per i quali, nel corso dell'anno 1999, sia stata *attribuita* la rendita catastale oppure sia stata annotata negli atti catastali la "rendita proposta" oppure per i quali, durante l'anno medesimo, siano stati contabilizzati costi incrementativi).

ATTENZIONE

Non costituiscono causa di variazione e quindi non determinano, di per sé, l'obbligo di presentazione della dichiarazione:

- l'assoggettamento dell'immobile ad aliquota o aliquote diverse rispetto a quella applicata per il 1999;
- l'applicazione, per l'abitazione principale, della detrazione nella misura annua superiore alle lire 200.000, oppure della riduzione dell'imposta fino alla metà, a seguito dell'apposita deliberazione adottata dal Comune;
- l'applicazione della detrazione o riduzione di imposta per gli alloggi regolarmente assegnati in locazione dagli IACP;
- l'aumento, rispetto al 1996, del 5 per cento del valore catastale dei fabbricati e del 25 per cento di quello dei terreni agricoli;
- l'aumento del valore contabile, per effetto dell'aggiornamento dei coefficienti di attualizzazione (v. decreto Direttoriale del 21 marzo 2000, sulla G.U. n. 94 del 21 aprile 2000), dei fabbricati interamente posseduti da imprese, distintamente contabilizzati, classificabili nel gruppo catastale D e sforniti di rendita catastale;
- la stipulazione di un contratto di locazione finanziaria nel corso dell'anno 2000, riguardante fabbricati il cui valore deve essere calcolato sulla base delle scritture contabili ai sensi del comma 3 dell'art. 5 del D.Lgs. n. 504/1992, poiché in tal caso soltanto dal 2001 si avrà la variazione della soggettività passiva.

CHI DEVE PRESENTARE LA DICHIARAZIONE

I mutamenti di soggettività passiva nel corso dell'anno 2000, qualunque ne sia la causa (ad esempio, a seguito di vendita, locazione finanziaria, donazione, successione ereditaria, costituzione od estinzione dei cennati diritti reali di godimento) devono essere dichia*rati, separatamente, sia da* chi ha cessato di essere soggetto passivo e sia da chi ha iniziato ad esserlo. Le modificazioni strutturali o di destinazione dell'immobile *determinanti un* diverso debito di imposta, intervenute nel corso dell'anno 2000, devono essere dichiarate

dal soggetto passivo, ovverosia dal titolare del diritto di proprietà piena oppure, qualora l'immobile sia gravato da diritto reale di godimento o sia oggetto di locazione finanziaria, dall'usufruttuario, enfiteuta, superficiario, locatario finanziario.

Nota bene:

- Il diritto di abitazione che fa scattare l'obbligo della presentazione della dichiarazione ICI è un diritto reale di godimento che non va confuso col diritto di servirsi dell'immobile per effetto di un contratto di locazione, affitto o comodato. Il locatario, l'affittuario o il comodatario non hanno alcun obbligo per quanto riguarda l'ICI;
- Nel caso che più persone siano titolari di diritti reali sull'immobile (es. più proprietari; proprietà piena per una quota e usufrutto per la restante quota) ciascun contitolare è tenuto a dichiarare la quota ad esso spettante. Tuttavia, è consentito ad uno qualsiasi dei titolari di presentare dichiarazione congiunta, purché comprensiva di tutti i contitolari;
- La dichiarazione deve essere presentata anche dai residenti all'estero che posseggono immobili in Italia.

COME SI DICHIARANO LE PARTI CONDOMINIALI

Per le parti comuni dell'edificio indicate nell'art. 1117 n. 2 del codice civile accatastate in via autonoma (o di cui è stato chiesto l'accatastamento in via autonoma) la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio per conto di tutti i condòmini. Qualora l'amministrazione riguardi più condomìni, per ciascuno di essi va presentata una distinta dichiarazione, escludendo in ogni caso gli immobili appartenenti all'amministratore.

A CHI VA PRESENTATA LA DICHIARAZIONE

La dichiarazione ICI deve essere presentata, con le modalità che saranno di seguito specificate, al Comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili denunciati. Se gli immobili sono ubicati in più Comuni, devono essere compilate tante dichiarazioni per quanti sono i Comuni (in ciascuna di esse, naturalmente, verranno indicati i soli immobili situati nel territorio del Comune al quale la dichiarazione viene inviata).

Se l'immobile è situato nel territorio di più Comuni, lo si considera interamente situato nel Comune nel quale si trova la maggior parte della sua superficie.

6

PAGAMENTO DELL'ICI

A differenza dell'Irpef, l'ICI viene pagata nello stesso anno in cui si realizza il presupposto impositivo e, pertanto, nell'anno 2000 doveva essere effettuato il pagamento dell'imposta relativa a tale anno.

La dichiarazione, invece, deve essere presentata nell'anno successivo a quello in cui il pagamento è stato effettuato.

MODALITÀ DI COMPILAZIONE

GENERALITÀ

La prima delle due facciate del modello ICI è dedicata all'indicazione del Comune destinatario e dei dati identificativi del contribuente (e dei contitolari, laddove venga resa dichiarazione congiunta) nonché dell'eventuale "denunciante" qualora diverso dal contribuente; la seconda è destinata alla descrizione degli immobili per i quali sussiste l'obbligo della denuncia (e cioè non tutti gli immobili posseduti, ma solo quelli che hanno subito variazioni nel corso del 2000).

Se il modello non è sufficiente ne vanno utilizzati altri avendo cura, in questo caso, di indicare, nell'apposito spazio posto in calce alla seconda facciata di ciascun modello adoperato, il numero totale dei modelli compilati.

Il modello di dichiarazione è composto di tre esemplari, di cui uno per il Comune, un secondo necessario per l'elaborazione meccanografica e un terzo riservato al contribuente.

La compilazione va effettuata con la massima chiarezza (a macchina o a mano a carattere stampatello) e ciascun esemplare deve contenere i medesimi dati; se viene utilizzata la carta carbone, deve essere assicurata la leggibilità nonché l'esatto allineamento dei dati alle singole voci.

Si consiglia, inoltre, di conservare la "copia per il contribuente", che risulterà necessaria, oltre che per motivi di documentazione personale, per la compilazione di eventuali dichiarazioni di variazione per gli anni successivi.

I modelli possono essere ritirati gratuitamente presso gli uffici comunali.

FRONTESPIZIO

Sul frontespizio deve essere indicato il Comune destinatario della dichiarazione (e, cioè, quello sul cui territorio insiste interamente o prevalentemente la superficie degli immobili dichiarati).

Nel **quadro dedicato al "contribuente"** (da compilare sempre) devono essere riportati i dati identificativi di chi ha posseduto (a titolo di proprietà piena oppure a titolo di usufrutto, uso, abitazione, superficie, enfiteusi, locazione finanziaria) nel corso dell'anno 2000, gli immobili denunciati.

Il quadro è unico e serve sia per le persone fisiche che per le società, gli enti pubblici o privati, le associazioni o fondazioni, i condomini, ecc.

Le persone non residenti in Italia devono indicare, nello spazio riservato al domicilio fiscale, lo Stato estero di residenza con la specificazione della relativa località ed indirizzo.

In caso di presentazione della dichiarazione da parte dell'amministratore del condominio per le parti comuni dell'edificio va indicato il codice fiscale del condominio e la sua denominazione nonchè, in luogo del domicilio fiscale, l'indirizzo del condominio stesso.

Il quadro intestato al "denunciante" (diverso dal contribuente) deve essere compilato nel caso che il contribuente sia deceduto ovvero sia stato privato della disponibilità dei suoi beni; in particolare il quadro va compilato: dall'erede (in caso di più eredi, saranno indicati i dati di uno soltanto di essi); dal curatore fallimentare; dal commissario liquidatore in caso di liquidazione coatta amministrativa.

Questo quadro deve essere compilato anche nei casi in cui il contribuente sia rappresentato o in forza della legge o a seguito di titolo negoziale; in particolare, va compilato: dal rappresentante legale o negoziale; dal socio amministratore; dal commissario giudiziale; dal liquidatore in caso di liquidazione volontaria; dall'amministratore del condominio. La natura della carica deve essere indicata nell'apposito rigo.

Anche nell'ipotesi di compilazione di questo secondo quadro va, comunque, sempre compilato il quadro intestato al "contribuente"

Il quadro dei "contitolari" deve essere compilato solo per gli immobili per i quali viene presentata dichiarazione congiunta.

Per l'indicazione dei dati relativi a ciascun contitolare, si vedano le corrispondenti istruzioni fornite nel quadro dedicato al "contribuente"

Regole analoghe a quelle sopraindicate per la compilazione della dichiarazione presentata dall'erede di persona fisica per conto del "de cuius" valgono nel caso di presentazione della dichiarazione in presenza di fusione o scissione. In particolare, in caso di fusione, la società incorporante (o risultante) dovrà provvedere a presentare la propria dichiarazione per denunciare l'inizio del possesso degli immobili ricevuti a far data dal momento di decorrenza degli effetti dell'atto di fusione ai sensi dell'art. 2504-bis del codice civile e dovrà inoltre provvedere a presentare la dichiarazione per conto delle società incorporate (o fuse) per denunciare la cessazione del possesso. A questi ultimi effetti, nel *quadro relativo al denunciante* an-

dranno indicati i dati relativi al rappresentante della stessa società incorporante (o risultante); nel *quadro relativo al contribuente* andranno indicati i dati della società incorporata (o fusa) e nello spazio riservato alle *annotazioni* dovranno essere fornite le ulteriori informazioni per l'individuazione della società incorporante (o risultante).

Nel caso di scissione totale, ciascuna delle società beneficiarie procederà alla presentazione della propria dichiarazione per gli immobili ricevuti a far data dal momento di decorrenza degli effetti dell'atto di scissione ai sensi dell'art. *2504-decies* del codice civile. Una delle società beneficiarie dovrà provvedere a presentare la dichiarazione per conto della società scissa con le stesse regole di compilazione sopraindicate per il caso di dichiarazione da parte della società incorporante (o risultante) per conto della società incorporata (o fusa).

COMPILAZIONE DEI QUADRI DESCRITTIVI DEGLI IMMOBILI

Ogni quadro descrittivo del singolo immobile si compone di tre settori. Il primo (che comprende i campi da 1 a 19) serve per indicare come si è andata modificando la titolarità di possesso e la tipologia dell'immobile nel corso dell'anno 2000; il secondo (che comprende i campi da 20 a 23) serve per indicare la situazione esistente alla data del 31 dicembre 2000; il terzo serve per indicare gli estremi del titolo di acquisto o di cessione.

La compilazione del secondo settore (intitolato "situazione al 31 dicembre 2000"), pur non essendo necessaria per la determinazione dell'imposta relativa all'anno 2000, è essenziale in quanto la sussistenza o meno di variazioni nel corso dell'anno 2001, con eventuale obbligo di presentazione della relativa dichiarazione nel 2002, va verificata con riferimento alla situazione esistente nell'ultimo giorno dell'anno 2000.

Si faccia, ad esempio, l'ipotesi di un fabbricato, venduto il 20 aprile 2000 ad una persona che lo ha adibito a sua abitazione principale per la restante parte dell'anno. Il venditore, nel primo settore, indicherà 4 mesi di possesso, nel secondo specificherà che il fabbricato non è più in suo possesso al 31 dicembre 2000.

Il compratore, nella sua dichiarazione, indicherà, nel primo settore, 8 mesi di possesso, mentre nel secondo settore specificherà che il fabbricato è destinato ad abitazione principale alla data del 31 dicembre 2000.

In Appendice, alla voce "Quadri descrittivi (compilazione)" sono riportati altri esempi che chiariscono le modalità di compilazione di questi settori.

9.1. *Casi di compilazione di più quadri per lo stesso immobile.*

Possono verificarsi casi in cui il contribuente debba utilizzare più quadri descrittivi relativamente allo stesso immobile.

Si considerino, fra le più frequenti, le seguenti ipotesi:

a) terreno agricolo al 1° gennaio 2000, diventato area edificabile dal 20 settembre 2000.

Il contribuente compilerà due quadri; nel primo descriverà il terreno agricolo, indicando come periodo di suo possesso 9 mesi; nel secondo descriverà l'area edificabile, indicandone il possesso in 3 mesi. Il settore relativo alla "situazione al 31 dicembre 2000" deve essere compilato limitatamente all'area fabbricabile, essendo questa l'ultima caratteristica assunta dall'immobile (va lasciato, quindi, in bianco il settore corrispondente a quello descrittivo del terreno agricolo). Per evidenziare che si tratta dello stesso immobile deve essere dato ai due quadri lo stesso numero d'ordine, con l'aggiunta di una sottonumerazione progressiva (ad esempio: il primo quadro sarà contraddistinto con il numero d'ordine 1/1; il secondo con il numero d'ordine 1/2);

b) area edificabile al 1° gennaio 2000, diventata terreno agricolo dal 10 giugno 2000.

Il contribuente seguirà gli stessi criteri innanzi esposti, descrivendo nel primo quadro l'area edificabile, con un periodo di possesso di 5 mesi; nel secondo, il terreno agricolo, con un periodo di possesso di 7 mesi, e compilando il settore della "situazione al 31 dicembre 2000" solo corrispondentemente al terreno agricolo;

c) area edificabile al 1° gennaio 1999, sulla quale sono stati ultimati i lavori di costruzione il 25 ottobre 2000.

Il contribuente, analogamente, compilerà due o più quadri; nel primo descriverà l'area edificabile, indicandone in 10 mesi il periodo di possesso; negli altri descriverà i singoli fabbricati con un periodo di possesso di 2 mesi. I settori relativi alla "situazione al 31 dicembre 2000" vanno compilati limitatamente ai fabbricati. Il numero d'ordine che contraddistingue l'immobile, che ha cambiato tipologia nel tempo, sarà lo stesso e sarà seguito da sottonumeri progressivi (ad esempio: 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, ecc.). Ovviamente, se l'area interessata alla costruzione è stata precedentemente dichiarata insieme ad altre aree contigue, con l'indicazione di unico valore, le aree edificabili residue devono ora essere dichiarate in separati quadri con la specificazione del relativo valore;

d) edificio relativamente al quale sono stati iniziati i lavori di demolizione il 18 dicembre 2000.

Saranno compilati due o più quadri; i primi dedicati alla descrizione dei fabbricati, costituenti l'edificio sul quale saranno successivamente iniziati i lavori di demolizione, indicandone il periodo di possesso in 12 mesi; l'ultimo dedicato alla descrizione dell'area fabbricabile, con un periodo di possesso di 0 mesi. Il settore relativo alla "situazione al 31 dicembre 2000" va compilato limitatamente a quest'ultimo quadro descrittivo dell'area;

e) fabbricato la cui quota di proprietà del 100 per cento al 1° gennaio 2000 è diventata del 50 per cento a decorrere dal 5 marzo 2000.

Il contribuente compilerà due quadri; nel primo descriverà il fabbricato, indicando 2 mesi di possesso ed in 100 per cento la quota di possesso; nel secondo descriverà lo stesso fabbricato, indicando 10 mesi di possesso ed in 50 per cento la quota di possesso. Il settore relativo alla "situazione al 31 dicembre 2000" deve essere compilato soltanto relativamente al secondo quadro descrittivo dell'ultima posizione di titolarità.

9.2. *Come compilare i singoli campi*

Nel **campo 1** relativo alle caratteristiche dell'immobile, va indicato 1, se si tratta di un terreno agricolo; va indicato 2, se si tratta di un'area fabbricabile; va indicato 3, se si tratta di un fabbricato il cui valore è determinato, come sarà chiarito meglio in seguito, moltiplicando la rendita catastale per 100, oppure per 50, oppure per 34, a seconda della categoria catastale di appartenenza del fabbricato; va indicato 4, se si tratta di fabbricato interamente appartenente ad impresa e distintamente contabilizzato, classificabile nel gruppo catastale D e sfornito di rendita catastale oppure al quale sia stata attribuita la rendita, effettiva o "proposta" nel corso dell'anno 1999.

Chiaramente non può che essere indicato un solo numero; se si presenta l'esigenza di indicare più numeri, in considerazione delle mutate caratteristiche dell'immobile nel tempo, vuol dire che ci si trova in uno dei casi per i quali è necessario utilizzare più quadri (si vedano, in proposito, i casi illustrati al punto 9.1).

Nel **campo 2** (indirizzo), va indicata l'esatta ubicazione dell'immobile descritto (località, via o piazza, numero civico, ecc.). Si raccomanda, in caso di fabbricato, di indicare, oltre alla via ed al numero civico, la scala (se ve ne sono più) e l'interno.Non deve essere indicato il comune ove è sito l'immobile non potendo esso essere diverso da quello indicato sul frontespizio ed al quale è destinata la dichiarazione.

Nel **campo 3** deve essere indicata la partita catastale, limitatamente ai terreni, siano essi agricoli od aree fabbricabili.

Nei **campi da 4 a 7** vanno indicati gli estremi catastali dei fabbricati consistenti, rispettivamente, nella sezione (ove esistente), foglio, numero e subalterno. Questi dati sono ricavabili dai certificati catastali.

Nei **campi 8 e 9**, in mancanza degli estremi catastali, occorre indicare il numero di protocollo e l'anno di presentazione della domanda di accatastamento. Ove il contribuente non sia in possesso degli estremi catastali nè del numero di protocollo della domanda di accatastamento, detti campi devono essere lasciati in bianco.

ATTENZIONE

Per i comuni nei quali è in vigore il catasto tavolare gli estremi catastali vanno indicati secondo le modalità di seguito specificate:

a) Nel campo SEZIONE va riportato il codice catastale del comune;

b) Nel campo FOGLIO va riportato il numeratore della particella edificiale qualora frazionata;

c) Nel campo NUMERO va riportato il denominatore della particella frazionata ovvero il numero che identifica la particella qualora non frazionata;

d) Nel campo SUBALTERNO va riportato l'eventuale numero del "subalterno" della particella.

I campi da 4 a 7 non vanno, ovviamente, compilati se si tratta di fabbricati sforniti di rendita catastale o per i quali sono intervenute variazioni strutturali o di destinazione permanenti, anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari, che influiscono sull'ammontare della rendita catastale a suo tempo attribuita.

Nei **campi 10 e 11** va indicata la categoria catastale e la classe dei fabbricati, anch'esse desumibili dai certificati catastali. Per i fabbricati sforniti di rendita o per i quali la rendita originariamente attribuita non è più adeguata per effetto dei cennati cambiamenti intervenuti, va indicata la categoria e la classe attribuite a fabbricati similari iscritti in catasto.

Si ricorda, in proposito, che i fabbricati sono collocati in 5 gruppi catastali (A,B,C,D,E) a seconda della loro tipologia. Nell'ambito dello stesso gruppo, i fabbricati sono suddivisi, poi, in varie categorie:

NOTA

I campi da 4 a 11 non vanno compilati se si tratta di fabbricato interamente posseduto da impresa e distintamente contabilizzato, classificabile nel gruppo catastale D, il cui valore deve essere determinato sulla base delle scritture contabili.

Nel **campo 12** deve essere barrata la casella se si tratta di immobile di interesse storico o artistico ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n.490.

Nel **campo 13** deve essere indicato il valore dell'immobile descritto nel quadro. *Il valore deve essere indicato per intero*, indipendentemente dalla quota e dal periodo di possesso nel corso dell'anno. È sull'intero valore, infatti, che deve essere calcolata l'imposta la quale, poi, sarà dovuta in rapporto alla quota ed ai mesi di possesso nell'anno.

Il valore deve essere indicato per intero anche qualora l'immobile sia gravato da diritto reale di godimento o sia oggetto di locazione finanziaria. In tal caso, infatti, soggetto passivo ICI su tutto il valore dell'immobile è esclusivamente il titolare del diritto di usufrutto, uso, abitazione, superficie, enfiteusi, oppure il locatario finanziario, restando il nudo proprietario ed il locatore finanziario completamente estranei al rapporto di imposta.

Si avverte che il valore deve continuare ad essere espresso in lire (e non può, quindi essere indicato in euro), come precisato nella circolare ministeriale n. 291/E del 23 dicembre 1998 (su supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 1999).

Nel campo sono stati già stampati 3 zeri finali, per cui il contribuente dovrà esprimere il valore in migliaia di lire (ad esempio: se il valore è di 250 milioni, scriverà 250.000).

Per i criteri di determinazione del valore si rinvia a quanto precisato in Appendice, alla voce "Valore degli immobili agli effetti dell'ICI"

Nel **campo 14** va barrata la casella se, trattandosi di fabbricato sfornito di rendita catastale o con rendita non più adeguata, il valore è stato determinato sulla base della rendita attribuita a fabbricati similari già iscritti in catasto.

Va ugualmente barrata la casella se trattasi di "rendita catastale proposta" non ancora divenuta definitiva.

Nel **campo 15** va indicata la quota di possesso esprimendola in percentuale.

In caso di dichiarazione congiunta va, ugualmente, indicata, nel quadro descrittivo dell'immobile in contitolarità, la sola quota di possesso spettante al contribuente dichiarante. Poiché l'immobile può essere dichiarato congiuntamente, purché interamente, la somma delle quote del dichiarante e dei contitolari deve essere pari a 100.

Per le parti comuni dell'edificio, che deve dichiarare l'amministratore del condominio, va indicata come quota di possesso 100 e non va compilato il quadro dei contitolari.

Nel **campo 16** vanno indicati i mesi di possesso nel corso dell'anno 2000. Il mese nel quale la titolarità si è protratta solo in parte è computato per intero in capo al soggetto che ha posseduto per più di 14 giorni, mentre non è computato in capo al soggetto che ha posseduto per meno di 15 giorni.

ATTENZIONE

I mesi di possesso possono anche essere 12 oppure 0. Si consideri, ad esempio, un immobile posseduto dal 1° gennaio 2000 che sia stato venduto il 20 dicembre 2000. In tal caso il venditore dichiarerà 12 mesi di possesso, mentre il compratore, anch'egli obbligato a dichiarare l'immobile, indicherà 0 mesi di possesso.

Nei **campi 17 e 18** vanno, rispettivamente, indicati i mesi durante i quali per l'immobile descritto si sono eventualmente verificate condizioni di esclusione od esenzione dall'imposta oppure condizioni per l'applicazione di riduzioni.Per le condizioni di esclusione od esenzione vedasi quanto detto in Appendice alle voci "Esenzioni" e "Terreni agricoli". Per le riduzioni di imposta si tratta di quelle previste nel comma 1 dell'art. 8 del D.Lgs. n.504/1992, e nel successivo art. 9 concernenti, rispettivamente, i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati ed i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale e dai medesimi condotti.

Si richiama l'attenzione sul fatto che per l'applicabilità della riduzione di imposta per i fabbricati è necessario che sussistano congiuntamente l'inagibilità o l'inabitabilità e l'assenza di utilizzo.

Si precisa, infine, che l'inagibilità od inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.

Nel **campo 19** va indicato l'importo della detrazione spettante per l'abitazione principale descritta nel quadro.

Il campo va utilizzato anche dalla cooperativa edilizia a proprietà indivisa per gli alloggi adibiti ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché dagli IACP per gli alloggi regolarmente assegnati in locazione.

Per chiarire come compilare questo campo può essere utile considerare il seguente esempio, ipotizzando la detrazione nella misura annua, di lire 200.000:

- abitazione di proprietà, per l'intero anno 2000, di 3 fratelli (il fratello A è proprietario per il 50%; il fratello B, per il 30%; il fratello C, per il 20%) dei quali soltanto i fratelli B e C vi hanno dimorato dal 10 gennaio 2000 fino al successivo 20 giugno.

Il fratello A non dichiarerà l'immobile in quanto per la sua quota, in assenza di altri tipi di modificazioni, non c'è stata alcuna variazione nell'anno 2000. I fratelli B e C dovranno dichiarare l'immobile essendo per le loro quote di possesso variata la situazione; il fratello B nella propria dichiarazione indicherà 12 mesi di possesso, 30% di quota di possesso e 50.000 lire di detrazione per abitazione principale; il fratello C nella sua dichiarazione indicherà 12 mesi di possesso, 20% di quota di possesso e 50.000 lire di detrazione per abitazione principale.

Se il fratello B vuole dichiarare l'immobile anche per gli altri fratelli indicherà, nel quadro che lo descrive, 12 mesi di possesso, 30% di quota di possesso e 50.000 lire di detrazione per abitazione principale.Compilerà, quindi, il quadro dei contitolari, premettendo il numero d'ordine utilizzato per il quadro descrittivo dell'immobile in questione ed indicando il codice fiscale e l'indirizzo non solo del fratello C ma altresì del fratello A, pur non essendosi verificata per la quota di quest'ultimo alcuna variazione nell'anno 2000. Per il fratello C dovrà essere indicato, oltre a 12 mesi di possesso, la quota del 20% e 50.000 lire di detrazione per abitazione principale; per il fratello A dovrà essere indicato, oltre a 12 mesi di possesso, la quota del 50% e 0 lire di detrazione per abitazione principale.

Settore della SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE 2000: nel richiamare quanto già detto in precedenza, si aggiunge:

nel **campo 20** va indicato [SI] o [NO] a seconda che l'immobile sia posseduto o non alla data del 31 dicembre 2000. Se non è posseduto, vanno lasciati in bianco i successivi campi. Se è posseduto, va indicato, nel **campo 21**, [SI] o [NO] *a seconda che l'immobile*, sempre alla suindicata data, sia escluso o esente dall'imposta, oppure no.Se l'immobile è escluso o esente, vanno lasciati *in bianco* i successivi campi. Se non è escluso né esente, va indicato, nel **campo 22**, [SI] o [NO] a seconda che competa o non la riduzione di imposta prevista per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, ovvero per i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale e dai medesimi condotti.

Nel **campo 23**, va indicato [SI] o [NO] a seconda che si tratti o non di abitazione principale.

Settore degli estremi del titolo: *in questo settore* è sufficiente indicare soltanto l'Ufficio delle entrate presso il quale è stato registrato o dichiarato il trasferimento o la costituzione di diritti generanti l'acquisto o la perdita della soggettività passiva ICI nel corso dell'anno 2000. In mancanza, vanno indicati gli estremi dell'atto, contratto o concessione.

Va barrata la **casella 24** *se il contribuente ha* acquistato. Va, invece, barrata la **casella 25** se il contribuente ha ceduto, anche se per causa di morte.

9.3. Modelli aggiuntivi

Se *i quadri descrittivi* degli immobili non sono sufficienti, per cui devono essere utilizzati più modelli, essi vanno numerati progressivamente.

Negli appositi spazi posti in calce alla seconda facciata di ciascun modello va indicato il numero attribuito al singolo modello e il numero totale dei modelli utilizzati.

Sul frontespizio dei modelli aggiuntivi è sufficiente l'indicazione *del comune destinatario* della dichiarazione ed il codice fiscale del contribuente.

9.4. Firma

La dichiarazione deve essere firmata, utilizzando *l'apposito rigo, dalla persona* indicata come "contribuente" sul frontespizio della dichiarazione stessa oppure dal "denunciante" diverso dal contribuente *se è stato* compilato l'apposito quadro (in quest'ultimo caso, se è stato indicato come denunciante un soggetto diverso dalla persona fisica, la denuncia sarà firmata dal relativo rappresentante). Analogamente vanno firmati gli eventuali modelli aggiuntivi.

Nel quadro dei contitolari, accanto ad ognuno *di essi, deve essere apposta la firma del* contitolare o del suo rappresentante.

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

La dichiarazione, unitamente agli eventuali modelli aggiuntivi, deve essere consegnata direttamente al Comune indicato sul frontespizio, *il quale, deve rilasciare ricevuta.*

La dichiarazione può anche essere spedita in busta chiusa, a mezzo posta, mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno, all'Ufficio tributi del Comune, riportando sulla busta stessa la dicitura "Dichiarazione ICI 2000". in tal caso, la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è consegnata all'ufficio postale.

La spedizione può essere effettuata anche dall'estero, a mezzo lettera raccomandata o altro equivalente, dal quale risulti con certezza la data di spedizione.

Si *raccomanda* di presentare insieme sia l'originale per il comune che la copia per l'elaborazione meccanografica.

La dichiarazione deve essere presentata entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

Per i soggetti all'IRPEG, con periodo di imposta coincidente con l'anno solare, la dichiarazione va *presentata entro il termine di presentazione* della dichiarazione dei redditi relativi all'anno 2000, con conseguente estensione delle disposizioni contenute *nei commi 2 e 3 dell'art.* 2 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.

Per le società di capitali e per gli enti il cui esercizio non coincide con l'anno solare, la dichiarazione va presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi per il periodo di imposta che comprende il 31 dicembre 2000.

APPENDICE

Area fabbricabile, fabbricato e terreno agricolo (definizione)

Agli effetti dell'ICI, si intende:

- **per area fabbricabile**, l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Si considerano tuttavia non fabbricabili i terreni, di proprietà di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo principale, i quali siano condotti dagli *stessi proprietari e sui quali* persista l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla *silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento* di animali.

- *Per coltivatori diretti od imprenditori agricoli* a titolo principale devono intendersi, ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dall'art. 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, e soggette al corrispon*dente obbligo dell'assicurazione* per invalidità, vecchiaia e malattia (la cancellazione dagli elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo). Detta definizione normativa ha carattere interpretativo, con efficacia quindi anche per il passato, e vale non soltanto agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni recate dall'art. 9 del D.Lgs. n. 504/1992, ma altresì agli effetti della non *edificabilità dei suoli, di cui è sopra detto;*

- **per fabbricato**, la singola unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano (e quindi anche, distintamente, l'«abitazione»; la «cantina»; il «garage») cui sia *stata attribuita* o sia attribuibile un'autonoma rendita catastale;

- **per terreno agricolo**, il terreno, diverso dall'area fabbricabile, utilizzato per l'esercizio delle attività agricole (vedasi in proposito anche le voci "Esenzioni" e "Terreni agricoli").

Aree fabbricabili (tassazione in caso di utilizzazione edificatoria)

In caso di edificazione su un'area dalla data di inizio dei *lavori di costruzione fino al momento di* ultimazione degli stessi (ovvero fino al momento in cui il fabbricato è comunque utilizzato, qualora siffatto momento di utilizzo sia antecedente a quello della ultimazione dei lavori di costruzione) la base imponibile ICI è data solo dal valore dell'area, da qualificare agli effetti impositivi comunque come fabbricabile, indipendentemente dalla sussi*stenza o meno* del requisito dell'edificabilità, senza computare, quindi, il valore del fabbricato in corso d'opera; similmente, in caso di demolizione di fabbricato *e ricostruzione sull'area di risulta* oppure in caso di recupero edilizio ai sensi dell'art. 31, comma 1, lettere c, d, e, della legge 5 agosto 1978, n. 457, dalla data di inizio dei lavori di demolizione oppure di recupero fino al momento di ultimazione dei lavori di ricostruzione oppure di recupero (ovvero, se antecedente, fino al momento dell'utilizzo) la base imponibile ICI è data solo dal valore dell'area senza computare quindi il valore del fabbricato che si sta demolendo e ricostruendo oppure recuperando. Ovvia*mente, a partire dalla data di ultimazione dei* lavori di costruzione, ricostruzione o recupero (ovvero, se antecedente, dalla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o recuperato è comunque utilizzato) la base imponibile ICI è data dal valore del fabbricato.

Assegnatari

Per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica concessi in locazione con patto di futura vendita e ri*scatto, soggetto passivo dell'imposta comunale* sugli immobili è l'assegnatario.

Soggetto passivo dell'ICI è anche l'assegnatario delle abitazioni per i lavoratori agricoli dipendenti costruite ai sensi della Legge n. 1676 del 30 dicembre 1960 ed assegnate con patto di riscatto.

Diversa è l'ipotesi degli alloggi di edilizia residenziale pubblica concessi in locazione, essendo in tal caso il locatario completamente estraneo al rapporto ICI.

Esenzioni

Sono esenti dall'ICI, a norma dell'art. 7 del D.Lgs n. 504/1992 per il periodo dell'anno du-

rante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla legge:

a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, nonché dai comuni, se diversi da quelli indicati nell'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 4, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle unità sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all'art. 41 della Legge 23 dicembre 1978, n.833, dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.601, e successive modificazioni;

d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;

e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli artt. 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n.810;

f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

g) i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette;

h) terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della Legge 27 dicembre 1977 n. 984.

(Per informazioni particolari riguardanti l'esenzione dei terreni agricoli, vedasi la voce "Terreni agricoli");

i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222.

Piccoli appezzamenti o "orticelli"

Detti terreni se non sono aree fabbricabili, sono esclusi dal campo di applicazione dell'ICI (vedasi la voce "Terreni agricoli (casi di esenzione)"), in quanto su di essi le attività agricole vengono esercitate occasionalmente in forma non imprenditoriale.

Quadri descrittivi (compilazione)

Per la compilazione dei quadri descrittivi degli immobili possono essere di orientamento i seguenti esempi.

Esempio 1

Fabbricato che il 10 ottobre 2000 ha perso le caratteristiche richieste dalla legge per essere escluso od esentato dall'imposta.

Il proprietario, che lo ha posseduto per l'intero anno 2000, indicherà, nel primo settore, 12 mesi di possesso e 9 mesi di esclusione od esenzione mentre, nel secondo settore, specificherà che l'immobile, ancora in suo possesso al 31 dicembre 2000, non è escluso od esente da tassazione alla data medesima per cui, in assenza di variazioni nel corso dell'anno 2001, non sarà dichiarato nel 2002 pur continuando ad essere dovuto il versamento dell'imposta.

Esempio 2

Abitazione principale data in locazione il 10 aprile 2000.

Il proprietario indicherà, nel primo settore, 12 mesi di possesso e la detrazione di lire 50.000 (o la maggiore detrazione eventualmente deliberata dal comune) mentre, nel secondo settore, specificherà che il fabbricato non è più abitazione principale al 31 dicembre 2000 per cui, in assenza di successive variazioni, nell'anno 2001 sarà versata l'imposta senza detrazione e non verrà presentata, per il fabbricato medesimo, la dichiarazione nel 2002.

Esempio 3

Fabbricato dichiarato inagibile o inabitabile e di fatto utilizzato a decorrere dal 10 novembre 2000.

Il proprietario indicherà, nel primo settore, 12 mesi di possesso e 10 mesi di riduzione, mentre, nel secondo settore, specificherà che il fabbricato non ha, alla data del 31 dicembre 2000, le caratteristiche per godere della riduzione per cui, permanendo tale situazione, nel corso dell'anno 2001 sarà versata l'imposta per intero ed il fabbricato non sarà dichiarato nel 2002.

Altre ipotesi possono verificarsi in relazione alle variazioni che influiscono sull'ammontare dell'imposta dovuta solo a partire dal 2001. Così, ad esempio, per l'immobile per il quale soltanto a partire dal 23 dicembre 2000 si sono verificate le condizioni di esclusione od esenzione da ICI, il proprietario che l'ha posseduto per l'intero anno indicherà, nel primo settore, 0 mesi di esclusione od esenzione, mentre, nel secondo settore, specificherà che l'immobile è escluso, od esente al 31 dicembre 2000, evidenziando in tal modo che, permanendo tale situazione nell'anno 2001, non sarà presentata la dichiarazione nel 2002.

Inversamente, per l'immobile che soltanto dal 22 dicembre 2000 ha perso le caratteristiche di esclusione od esenzione, il suo proprietario indicherà, nel primo settore, 12 mesi di esclusione od esenzione mentre, nel secondo, specificherà che l'immobile non gode di alcuna esclusione od esenzione al 31 dicembre 2000, preannunciando così, in mancanza di variazioni, il pagamento dell'imposta per l'anno 2001 e l'assenza dell'obbligo della dichiarazione nel 2002.

Terreni agricoli (casi di esenzione)

Nell'elenco allegato alla circolare del Ministero delle Finanze n.9 del 14 giugno 1993, (pubblicata sul S.O. n. 53 alla G.U. n. 141 del 18 giugno 1993) predisposto sulla base dei dati forniti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sono indicati i comuni, suddivisi per provincia di appartenenza, sul cui territorio i terreni agricoli sono esenti dall'imposta comunale sugli immobili ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera h), del D.Lgs. n. 504/1992.

Se accanto all'indicazione del comune non è riportata alcuna annotazione, significa che l'esenzione opera sull'intero territorio comunale.

Se, invece, è riportata l'annotazione parzialmente delimitato, sintetizzata con la sigla «PD», significa che l'esenzione opera limitatamente ad una parte del territorio comunale; in questi casi, per l'esatta individuazione delle zone agevolate occorre rivolgersi agli uffici locali competenti.

Per i comuni compresi nei territori delle province autonome di Trento e Bolzano e della regione Friuli-Venezia Giulia sono fatte salve eventuali leggi di dette province o regione che delimitino le zone agricole svantaggiate in modo diverso da quello risultante dall'elenco allegato alla circolare citata.

All'elenco non sono interessati i terreni che possiedono le caratteristiche di area fabbricabile in quanto tali terreni, indipendentemente dal loro utilizzo e dalle modalità con cui è effettuato, devono essere assoggettati a tributo non come terreni agricoli bensì come aree edificabili. L'unica eccezione è data dai terreni di proprietà di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo principale che siano condotti dagli stessi proprietari e sui quali persista l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Questi terreni, non potendo essere considerati aree fabbricabili per definizione legislativa, conservano comunque, sussistendo le condizioni indicate, il carattere di terreno agricolo e, quindi, per essi può operare l'esenzione originata dalla loro ubicazione in Comuni compresi nell'elenco allegato.

Non sono, altresì, interessati all'elenco terreni, diversi dalle aree fabbricabili, sui quali non vengono esercitate le attività agricole intese nel senso civilistico (art. 2135 del Codice Civile) di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame ed alle connesse operazioni di trasformazione o alienazione dei prodotti agricoli rientranti nell'esercizio normale dell'agricoltura: appartengono a questo primo gruppo i terreni normalmente inutilizzati (cosiddetti terreni «incolti») e quelli, non pertinenziali di fabbricati, utilizzati per attività diverse da quelle agricole.

Non sono egualmente interessati all'elenco i terreni, diversi dalle aree fabbricabili, sui quali le attività agricole sono esercitate in forma non imprenditoriale: appartengono a questo secondo gruppo piccoli appezzamenti (cosiddetti "orticelli") coltivati occasionalmente senza struttura organizzativa.

I terreni del primo e del secondo gruppo, non avendo il carattere di area fabbricabile né quello di terreno agricolo secondo la definizione di legge, restano oggettivamente esclusi dal campo di applicazione dell'ICI.

N.B. Per la nozione di coltivatori diretti e di imprenditori agricoli a titolo principale vedasi la voce in questa Appendice "Area fabbricabile, fabbricato e terreno agricolo (definizione)"

Terreni incolti

Se non sono aree fabbricabili, sono esclusi dal campo di applicazione dell'ICI: vedasi la voce "Terreni agricoli (casi di esenzione)"

Valore degli immobili agli effetti dell'ICI

1. Valore dei fabbricati

Per i fabbricati il valore è costituito dall'intera rendita catastale moltiplicata:

- per 100, se si tratta di fabbricati classificati nei gruppi catastali A (abitazioni) B (collegi, convitti, ecc.) e C (magazzini, depositi, laboratori, ecc.), con esclusione delle categorie A/10 e C/1;
- per 50, se si tratta di fabbricati classificati nel gruppo catastale D (opifici, alberghi, teatri, ecc.) e nella categoria A/10 (uffici e studi privati);
- per 34, se si tratta di fabbricati classificati nella categoria C/1 (negozi e botteghe).

Se il fabbricato è sfornito di rendita oppure se la rendita a suo tempo attribuita non è più adeguata in quanto sono intervenute variazioni strutturali o di destinazione permanenti, anche se dovute ad accorpamenti di più unità immobiliari, il contribuente dovrà far riferimento alla categoria ed alla rendita attribuite a fabbricati similari.

Le rendite da assumere per l'anno 2000 sono quelle risultanti in catasto al 1° gennaio 2000, aumentate del 5 per cento. Si tenga presente che tali rendite annotate negli atti catastali, anche se di recente attribuzione, non comprendono l'aumento del 5 per cento.

Nella stragrande maggioranza dei casi (ovverosia, laddove non sia stata annotata negli atti catastali, nel corso dell'anno 1999, una modificazione della rendita) il valore dell'immobile per l'anno 2000 sarà pari al valore del 1999.

NOTA

Le operazioni di moltiplicazione sopra illustrate vanno effettuate sulla rendita catastale e non sul reddito, per cui non hanno alcuna rilevanza nè gli aumenti o riduzioni di rendita previsti agli effetti dell'applicazione dell'imposizione sul reddito, né il reddito effettivo. Così, ad esempio, se la rendita catastale di una abitazione, aumentata del 5 per cento, è di 2.100.000, il valore sarà sempre di 210.000.000, sia che si tratti di dimora abituale del contribuente, sia che si tratti di unità immobiliare tenuta a disposizione, sia che si tratti di abitazione sfitta, sia che si tratti di abitazione locata (si ricorda che i fabbricati sono soggetti ad ICI indipendentemente dalla loro destinazione ed indipendentemente dal fatto che siano utilizzati o meno).

1.1 *Fabbricati di interesse storico o artistico*

Per i fabbricati di interesse storico o artistico ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, si assume la rendita (ovviamente, aumentata del 5 per cento), determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è sito il fabbricato.

Tale rendita, per poter quantificare il valore, va moltiplicata per 100, anche se il fabbricato catastalmente è classificato nella categoria A/10 o C/1 oppure nel gruppo D. Ciò, in quanto, con il sistema suddetto di determinazione della rendita, il fabbricato è stato assimilato ad una abitazione; ove poi si tratti di fabbricati appartenenti al gruppo D sforniti di rendita catastale, il valore è determinato in base alle modalità indicate nel successivo paragrafo 1.2.

1.2 *Fabbricati delle imprese*

Fanno eccezione agli illustrati criteri di determinazione del valore sulla base della rendita catastale, i fabbricati interamente posseduti da impresa e distintamente contabilizzati, classificabili nel gruppo catastale D e sforniti di rendita catastale oppure ai quali sia stata attribuita la rendita, effettiva o "proposta" nel corso dell'anno 2000.

Per tali fabbricati il valore è determinato sulla base dei costi di acquisizione ed incrementativi contabilizzati, attualizzati mediante l'applicazione di determinati coefficienti.

Si ricorda che il criterio di determinazione del valore sulla base dei costi contabilizzati si applica anche nel caso in cui detti fabbricati siano di interesse storico o artistico ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490.

2. Valore delle aree fabbricabili

Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio determinato avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita d' aree aventi analoghe caratteristiche.

3. Valore dei terreni agricoli

Per i terreni agricoli il valore è costituito dal reddito dominicale moltiplicato per 75.

Il reddito dominicale da assumere per l'anno 2000 è quello risultante in catasto al 1° gennaio 2000, aumentato del 25 per cento. Si tenga presente che anche i redditi dominicali negli atti catastali non comprendono detto aumento.

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
DICHIARAZIONE PER L'ANNO
2000

ESTREMI DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
Riservato all'Ufficio

Comune di

CONTRIBUENTE *(compilare sempre)*

Codice fiscale (obbligatorio)

Telefono PREFISSO NUMERO

Cognome
(ovvero Denominazione o Ragione Sociale e Natura Giuridica)

Nome

Data di nascita GIORNO MESE ANNO

Sesso M F

Comune (o Stato Estero) di nascita

Prov.

Domicilio fiscale (o Sede legale)
Via, piazza, n. civico | C.A.P. | Comune | Prov.

DENUNCIANTE *(compilare se diverso dal contribuente)*

Codice fiscale

Natura della carica

Cognome e nome
(ovvero Denominazione o Ragione Sociale)

Domicilio fiscale
Via, piazza, n. civico | C.A.P. | Comune | Prov.

CONTITOLARI *(compilare in caso di dichiarazione congiunta)*

N. d'ordine (1) | Codice fiscale | Domicilio fiscale (o Sede legale): Via, piazza, n. civico | C.A.P. | Comune

% possesso | mesi possesso | importo detrazione abit. principale

Situazione al 31 dicembre 2000: posseduto | escluso o esente | riduzione | abitazione principale

FIRMA

N. d'ordine (1) | Codice fiscale | Domicilio fiscale (o Sede legale): Via, piazza, n. civico | C.A.P. | Comune

% possesso | mesi possesso | importo detrazione abit. principale

Situazione al 31 dicembre 2000: posseduto | escluso o esente | riduzione | abitazione principale

FIRMA

N. d'ordine (1) | Codice fiscale | Domicilio fiscale (o Sede legale): Via, piazza, n. civico | C.A.P. | Comune

% possesso | mesi possesso | importo detrazione abit. principale

Situazione al 31 dicembre 2000: posseduto | escluso o esente | riduzione | abitazione principale

FIRMA

(1) Indicare il numero d'ordine utilizzato per il quadro descrittivo dell'immobile cui si riferisce la contitolarità.

***ATTENZIONE:* Per le modalità di compilazione leggere attentamente le istruzioni**

ORIGINALE PER IL COMUNE

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

DICHIARAZIONE PER L'ANNO

2000

ESTREMI DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
Riservato all'Ufficio

Comune di ....

CONTRIBUENTE *(compilare sempre)*

Codice fiscale (obbligatorio) ____________ Telefono PREFISSO ____ NUMERO ____

Cognome ________________________________
(ovvero Denominazione o Ragione Sociale e Natura Giuridica)

Nome ____________________ Data di nascita GIORNO __ MESE __ ANNO __ Sesso [M] [F]

Comune (o Stato Estero) di nascita ____________________ Prov. ____

Domicilio fiscale (o Sede legale)
Via, piazza, n. civico ____ C.A.P. ____ Comune ____ Prov. ____

DENUNCIANTE *(compilare se diverso dal contribuente)*

Codice fiscale ____________ Natura della carica ____________

Cognome e nome ________________________________
(ovvero Denominazione o Ragione Sociale)

Domicilio fiscale
Via, piazza, n. civico ____ C.A.P. ____ Comune ____ Prov. ____

CONTITOLARI *(compilare in caso di dichiarazione congiunta)*

N. d'ordine (1) | Codice fiscale ____ | Domicilio fiscale (o Sede legale): Via, piazza, n. civico ____ C.A.P. ____ Comune ____

% possesso ____ mesi possesso ____ importo detrazione abit. principale ____

Situazione al 31 dicembre 2000: posseduto [ ] escluso o esente [ ] riduzione [ ] abitazione principale [ ]

FIRMA ____________

N. d'ordine (1) | Codice fiscale ____ | Domicilio fiscale (o Sede legale): Via, piazza, n. civico ____ C.A.P. ____ Comune ____

% possesso ____ mesi possesso ____ importo detrazione abit. principale ____

Situazione al 31 dicembre 2000: posseduto [ ] escluso o esente [ ] riduzione [ ] abitazione principale [ ]

FIRMA ____________

N. d'ordine (1) | Codice fiscale ____ | Domicilio fiscale (o Sede legale): Via, piazza, n. civico ____ C.A.P. ____ Comune ____

% possesso ____ mesi possesso ____ importo detrazione abit. principale ____

Situazione al 31 dicembre 2000: posseduto [ ] escluso o esente [ ] riduzione [ ] abitazione principale [ ]

FIRMA ____________

(1) Indicare il numero d'ordine utilizzato per il quadro descrittivo dell'immobile cui si riferisce la contitolarità.

***ATTENZIONE:* Per le modalità di compilazione leggere attentamente le istruzioni**

COPIA PER IL CONTRIBUENTE

N. d'ordine

1 Caratteristiche (*) 2 INDIRIZZO

3 Partita catastale terreni

Dati identificativi catastali fabbricati: 4 sezione, 5 foglio, 6 numero, 7 subalterno, 8 n. protocollo, 9 anno, 10 categoria, 11 classe

12 Immobile storico 13 Valore .000 14 Valore provvisorio 15 % possesso 16 Mesi possesso 17 Mesi esclusione o esenzione

18 Mesi riduzione (inagibilità o conduzione agricola diretta) 19 Importo detrazione abitazione principale

Situazione al 31 dicembre 2000: 20 posseduto 21 escluso o esente 22 riduzione 23 abitazione principale

Estremi del titolo: 24 di acquisto 25 di cessione

N. d'ordine

1 Caratteristiche (*) 2 INDIRIZZO

3 Partita catastale terreni

Dati identificativi catastali fabbricati: 4 sezione, 5 foglio, 6 numero, 7 subalterno, 8 n. protocollo, 9 anno, 10 categoria, 11 classe

12 Immobile storico 13 Valore .000 14 Valore provvisorio 15 % possesso 16 Mesi possesso 17 Mesi esclusione o esenzione

18 Mesi riduzione (inagibilità o conduzione agricola diretta) 19 Importo detrazione abitazione principale

Situazione al 31 dicembre 2000: 20 posseduto 21 escluso o esente 22 riduzione 23 abitazione principale

Estremi del titolo: 24 di acquisto 25 di cessione

N. d'ordine

1 Caratteristiche (*) 2 INDIRIZZO

3 Partita catastale terreni

Dati identificativi catastali fabbricati: 4 sezione, 5 foglio, 6 numero, 7 subalterno, 8 n. protocollo, 9 anno, 10 categoria, 11 classe

12 Immobile storico 13 Valore .000 14 Valore provvisorio 15 % possesso 16 Mesi possesso 17 Mesi esclusione o esenzione

18 Mesi riduzione (inagibilità o conduzione agricola diretta) 19 Importo detrazione abitazione principale

Situazione al 31 dicembre 2000: 20 posseduto 21 escluso o esente 22 riduzione 23 abitazione principale

Estremi del titolo: 24 di acquisto 25 di cessione

Annotazioni ______________________________

(*) Indicare: 1. Se si tratta di terreno agricolo. 2. Se si tratta di area fabbricabile. 3. Se si tratta di fabbricato con valore determinato sulla base della rendita catastale. 4. Se si tratta di fabbricato con valore determinato sulla base delle scritture contabili.

MODELLO N. ☐ TOTALE MODELLI UTILIZZATI N. ☐ Data ______ Firma ______

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
DICHIARAZIONE PER L'ANNO
2000

ESTREMI DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
Riservato all'Ufficio

Comune di ....

CONTRIBUENTE *(compilare sempre)*

Codice fiscale (obbligatorio) | Telefono: PREFISSO | NUMERO

Cognome (ovvero Denominazione o Ragione Sociale e Natura Giuridica)

Nome | Data di nascita: GIORNO MESE ANNO | Sesso M F

Comune (o Stato Estero) di nascita | Prov.

Domicilio fiscale (o Sede legale)
Via, piazza, n. civico | C.A.P. | Comune | Prov.

DENUNCIANTE *(compilare se diverso dal contribuente)*

Codice fiscale | Natura della carica

Cognome e nome (ovvero Denominazione o Ragione Sociale)

Domicilio fiscale
Via, piazza, n. civico | C.A.P. | Comune | Prov.

CONTITOLARI *(compilare in caso di dichiarazione congiunta)*

N. d'ordine (1)	Codice fiscale	Domicilio fiscale (o Sede legale): Via, piazza, n. civico	C.A.P.	Comune

% possesso	mesi possesso	importo detrazione abit. principale	Situazione al 31 dicembre 2000: posseduto	escluso o esente	riduzione	abitazione principale	FIRMA

N. d'ordine (1)	Codice fiscale	Domicilio fiscale (o Sede legale): Via, piazza, n. civico	C.A.P.	Comune

% possesso	mesi possesso	importo detrazione abit. principale	Situazione al 31 dicembre 2000: posseduto	escluso o esente	riduzione	abitazione principale	FIRMA

N. d'ordine (1)	Codice fiscale	Domicilio fiscale (o Sede legale): Via, piazza, n. civico	C.A.P.	Comune

% possesso	mesi possesso	importo detrazione abit. principale	Situazione al 31 dicembre 2000: posseduto	escluso o esente	riduzione	abitazione principale	FIRMA

(1) Indicare il numero d'ordine utilizzato per il quadro descrittivo dell'immobile cui si riferisce la contitolarità.

***ATTENZIONE:* Per le modalità di compilazione leggere attentamente le istruzioni**

COPIA PER L'ELABORAZIONE MECCANOGRAFICA

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- **CHIETI**
  LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
  Via A. Herio, 21
- **PESCARA**
  LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
  Corso V. Emanuele, 146
  LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
  Via Galilei (ang. via Gramsci)
- **SULMONA**
  LIBRERIA UFFICIO IN
  Circonv. Occidentale, 10
- **TERAMO**
  LIBRERIA DE LUCA
  Via Riccitelli, 6

BASILICATA

- **MATERA**
  LIBRERIA MONTEMURRO
  Via delle Beccherie, 69
  GULLIVER LIBRERIE
  Via del Corso, 32
- **POTENZA**
  LIBRERIA PAGGI ROSA
  Via Pretoria

CALABRIA

- **CATANZARO**
  LIBRERIA NISTICÒ
  Via A. Daniele, 27
- **COSENZA**
  LIBRERIA DOMUS
  Via Monte Santo, 70/A
- **PALMI**
  LIBRERIA IL TEMPERINO
  Via Roma, 31
- **REGGIO CALABRIA**
  LIBRERIA L'UFFICIO
  Via B. Buozzi, 23/A/B/C
- **VIBO VALENTIA**
  LIBRERIA AZZURRA
  Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

- **ANGRI**
  CARTOLIBRERIA AMATO
  Via dei Goti, 11
- **AVELLINO**
  LIBRERIA GUIDA 3
  Via Vasto, 15
  LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
  Via Matteotti, 30-32
  CARTOLIBRERIA CESA
  Via G. Nappi, 47
- **BENEVENTO**
  LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
  Via F. Paga, 11
  LIBRERIA MASONE
  Viale Rettori, 71
- **CASERTA**
  LIBRERIA GUIDA 3
  Via Caduti sul Lavoro, 29-33
- **CASTELLAMMARE DI STABIA**
  LINEA SCUOLA
  Via Raiola, 69/D
- **CAVA DEI TIRRENI**
  LIBRERIA RONDINELLA
  Corso Umberto I, 253
- **ISCHIA PORTO**
  LIBRERIA GUIDA 3
  Via Sogliuzzo
- **NAPOLI**
  LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
  Via Caravita, 30
  LIBRERIA GUIDA 1
  Via Portalba, 20-23
  LIBRERIA GUIDA 2
  Via Merliani, 118
  LIBRERIA I.B.S.
  Salita del Casale, 18
- **NOCERA INFERIORE**
  LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
  Via Fava, 51;
- **NOLA**
  LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA
  Via Fonseca, 59
- **POLLA**
  CARTOLIBRERIA GM
  Via Crispi
- **SALERNO**
  LIBRERIA GUIDA
  Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

- **BOLOGNA**
  LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
  Piazza Tribunali, 5/F
  LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
  Via Castiglione, 1/C
  GIURIDICA EDINFORM
  Via delle Scuole, 38
- **CARPI**
  LIBRERIA BULGARELLI
  Corso S. Cabassi, 15
- **CESENA**
  LIBRERIA BETTINI
  Via Vescovado, 5
- **FERRARA**
  LIBRERIA PASELLO
  Via Canonica, 16-18
- **FORLÌ**
  LIBRERIA CAPPELLI
  Via Lazzaretto, 51
  LIBRERIA MODERNA
  Corso A. Diaz, 12
- **MODENA**
  LIBRERIA GOLIARDICA
  Via Berengario, 60
- **PARMA**
  LIBRERIA PIROLA PARMA
  Via Farini, 34/D
- **RAVENNA**
  LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO
  Via Corrado Ricci, 12
- **REGGIO EMILIA**
  LIBRERIA MODERNA
  Via Farini, 1/M
- **RIMINI**
  LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
  Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- **GORIZIA**
  CARTOLIBRERIA ANTONINI
  Via Mazzini, 16
- **PORDENONE**
  LIBRERIA MINERVA
  Piazzale XX Settembre, 22/A
- **TRIESTE**
  LIBRERIA TERGESTE
  Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
- **UDINE**
  LIBRERIA BENEDETTI
  Via Mercatovecchio, 13
  LIBRERIA TARANTOLA
  Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

- **FROSINONE**
  LIBRERIA EDICOLA CARINCI
  Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
- **LATINA**
  LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
  Viale dello Statuto, 28-30
- **RIETI**
  LIBRERIA LA CENTRALE
  Piazza V. Emanuele, 8
- **ROMA**
  LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
  Via S. Maria Maggiore, 121
  LIBRERIA DE MIRANDA
  Viale G. Cesare, 51/E-F-G
  LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
  Via San Martino della Battaglia, 35
  LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
  Viale Ippocrate, 99
  LIBRERIA IL TRITONE
  Via Tritone, 61/A
  LIBRERIA MEDICHINI
  Via Marcantonio Colonna, 68-70
  LA CONTABILE
  Via Tuscolana, 1027
- **SORA**
  LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
  Via Abruzzo, 4
- **TIVOLI**
  LIBRERIA MANNELLI
  Viale Mannelli, 10
- **VITERBO**
  LIBRERIA "AR"
  Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
  LIBRERIA DE SANTIS
  Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

- **CHIAVARI**
  CARTOLERIA GIORGINI
  Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
- **GENOVA**
  LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGHI & DARIO CERIOLI
  Galleria E. Martino, 9
- **IMPERIA**
  LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
  Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

- **BRESCIA**
  LIBRERIA QUERINIANA
  Via Trieste, 13
- **BRESSO**
  LIBRERIA CORRIDONI
  Via Corridoni, 11
- **BUSTO ARSIZIO**
  CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
  Via Milano, 4
- **COMO**
  LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
  Via Mentana, 15
- **GALLARATE**
  LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
  Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
  LIBRERIA TOP OFFICE
  Via Torino, 8
- **LECCO**
  LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
  Corso Mart. Liberazione, 100/A
- **LODI**
  LA LIBRERIA S.a.s.
  Via Defendente, 32
- **MANTOVA**
  LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
  Corso Umberto I, 32
- **MILANO**
  LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS-CALABRESE
  Galleria V. Emanuele II, 13-15
  FOROBONAPARTE S.r.l.
  Foro Bonaparte, 53
- **MONZA**
  LIBRERIA DELL'ARENGARIO
  Via Mapelli, 4
- **PAVIA**
  LIBRERIA GALASSIA
  Corso Mazzini, 28
- **VARESE**
  LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
  Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

- **ANCONA**
  LIBRERIA FOGOLA
  Piazza Cavour, 4-5-6
- **ASCOLI PICENO**
  LIBRERIA PROSPERI
  Largo Crivelli, 8
- **MACERATA**
  LIBRERIA UNIVERSITARIA
  Via Don Minzoni, 6
- **PESARO**
  LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
  Via Mameli, 34
- **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
  LA BIBLIOFILA
  Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

- **CAMPOBASSO**
  LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
  Via Capriglione, 42-44
  CENTRO LIBRARIO MOLISANO
  Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

- **ALBA**
  CASA EDITRICE I.C.A.P.
  Via Vittorio Emanuele, 19
- **ALESSANDRIA**
  LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
  Corso Roma, 122
- **BIELLA**
  LIBRERIA GIOVANNACCI
  Via Italia, 14
- **CUNEO**
  CASA EDITRICE ICAP
  Piazza dei Galimberti, 10
- **NOVARA**
  EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
  Via Costa, 32
- **TORINO**
  LIBRERIA DEGLI UFFICI
  Corso Vinzaglio, 11
- **VERBANIA**
  LIBRERIA MARGAROLI
  Corso Mameli, 55 - Intra
- **VERCELLI**
  CARTOLIBRERIA COPPO
  Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

- **ALTAMURA**
  LIBRERIA JOLLY CART
  Corso V. Emanuele, 16
- **BARI**
  CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
  Via Arcidiacono Giovanni, 9
  LIBRERIA PALOMAR
  Via P. Amedeo, 176/B
  LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
  Via Sparano, 134
  LIBRERIA FRATELLI LATERZA
  Via Crisanzio, 16
- **BRINDISI**
  LIBRERIA PIAZZO
  Corso Garibaldi, 38/A
- **CERIGNOLA**
  LIBRERIA VASCIAVEO
  Via Gubbio, 14
- **FOGGIA**
  LIBRERIA PATIERNO
  Via Dante, 21
- **LECCE**
  LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
  Via Palmieri, 30
- **MANFREDONIA**
  LIBRERIA IL PAPIRO
  Corso Manfredi, 126
- **MOLFETTA**
  LIBRERIA IL GHIGNO
  Via Campanella, 24
- **TARANTO**
  LIBRERIA FUMAROLA
  Corso Italia, 229

SARDEGNA

- **CAGLIARI**
  LIBRERIA F.LLI DESSÌ
  Corso V. Emanuele, 30-32
- **ORISTANO**
  LIBRERIA CANU
  Corso Umberto I, 19
- **SASSARI**
  LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
  Piazza Castello, 11
  LIBRERIA AKA
  Via Roma, 42

SICILIA

- **ACIREALE**
  LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
  Via Caronda, 8-10
  CARTOLIBRERIA BONANNO
  Via Vittorio Emanuele, 194
- **AGRIGENTO**
  TUTTO SHOPPING
  Via Panoramica dei Templi, 17
- **CALTANISSETTA**
  LIBRERIA SCIASCIA
  Corso Umberto I, 111
- **CASTELVETRANO**
  CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
  Via Q. Sella, 106-108
- **CATANIA**
  LIBRERIA LA PAGLIA
  Via Etnea, 393
  LIBRERIA ESSEGICI
  Via F. Riso, 56
  LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
  Via Vittorio Emanuele, 137
- **GIARRE**
  LIBRERIA LA SENORITA
  Corso Italia, 132-134
- **MESSINA**
  LIBRERIA PIROLA MESSINA
  Corso Cavour, 55
- **PALERMO**
  LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
  Via Ruggero Settimo, 37
  LIBRERIA FORENSE
  Via Maqueda, 185
  LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
  Piazza V. E. Orlando, 15-19
  LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
  Piazza S. G. Bosco, 3
  LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
  Viale Ausonia, 70
  LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
  Via Villaermosa, 28
  LIBRERIA SCHOOL SERVICE
  Via Galletti, 225
- **S. GIOVANNI LA PUNTA**
  LIBRERIA DI LORENZO
  Via Roma, 259
- **SIRACUSA**
  LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
  Piazza Euripide, 22
- **TRAPANI**
  LIBRERIA LO BUE
  Via Cascio Cortese, 8

TOSCANA

- **AREZZO**
  LIBRERIA PELLEGRINI
  Via Cavour, 42
- **FIRENZE**
  LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
  Via Cavour, 46/R
  LIBRERIA MARZOCCO
  Via de' Martelli, 22/R
  LIBRERIA ALFANI
  Via Alfani, 84-86/R
- **GROSSETO**
  NUOVA LIBRERIA
  Via Mille, 6/A
- **LIVORNO**
  LIBRERIA AMEDEO NUOVA
  Corso Amedeo, 23-27
  LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
  Via Fiorenza, 4/B
- **LUCCA**
  LIBRERIA BARONI ADRI
  Via S. Paolino, 45-47
  LIBRERIA SESTANTE
  Via Montanara, 37
- **MASSA**
  LIBRERIA IL MAGGIOLINO
  Via Europa, 19
- **PISA**
  LIBRERIA VALLERINI
  Via dei Mille, 13
- **PISTOIA**
  LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
  Via Macallè, 37
- **PRATO**
  LIBRERIA GORI
  Via Ricasoli, 25
- **SIENA**
  LIBRERIA TICCI
  Via delle Terme, 5-7
- **VIAREGGIO**
  LIBRERIA IL MAGGIOLINO
  Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

- **TRENTO**
  LIBRERIA DISERTORI
  Via Diaz, 11

UMBRIA

- **FOLIGNO**
  LIBRERIA LUNA
  Via Gramsci, 41
- **PERUGIA**
  LIBRERIA SIMONELLI
  Corso Vannucci, 82
  LIBRERIA LA FONTANA
  Via Sicilia, 53
- **TERNI**
  LIBRERIA ALTEROCCA
  Corso Tacito, 29

VENETO

- **BELLUNO**
  LIBRERIA CAMPDEL
  Piazza Martiri, 27/D
- **CONEGLIANO**
  LIBRERIA CANOVA
  Via Cavour, 6/B
- **PADOVA**
  LIBRERIA DIEGO VALERI
  Via Roma, 114
- **ROVIGO**
  CARTOLIBRERIA PAVANELLO
  Piazza V. Emanuele, 2
- **TREVISO**
  CARTOLIBRERIA CANOVA
  Via Calmaggiore, 31
- **VENEZIA-MESTRE**
  LIBRERIA SAMBO
  Via Torre Belfredo, 60
- **VERONA**
  LIBRERIA L.E.G.I.S.
  Via Adigetto, 43
  LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
  Via Costa, 5
- **VICENZA**
  LIBRERIA GALLA 1880
  Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2001

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2001
I semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2001 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2001

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

	Lire	Euro
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
- annuale	508.000	262,36
- semestrale	289.000	149,25
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
- annuale	416.000	214,84
- semestrale	231.000	110,00
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:		
- annuale	115.500	59,65
- semestrale	69.000	35,63
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	107.000	55,26
- semestrale	70.000	36,15
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	273.000	140,99
- semestrale	150.000	77,46
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	106.000	54,74
- semestrale	68.000	35,11
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	267.000	137,89
- semestrale	145.000	74,88
Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):		
- annuale	1.097.000	566,55
- semestrale	593.000	306,25
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):		
- annuale	982.000	507,16
- semestrale	520.000	268,55

Integrando con la somma di **L. 150.000** **(€ 77,46)** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'indice repertorio annuale cronologico per materie 2001.*

	Lire	Euro
Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	1.500	0,77
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	1.500	0,77
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	2.800	1,45
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	1.500	0,77
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	1.500	0,77
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	1.500	0,77

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

	Lire	Euro
Abbonamento annuale	162.00	83,66
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	1.500	0,77

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

	Lire	Euro
Abbonamento annuale	105.000	54,22
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	8.000	4,13

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 2001
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Lire	Euro
Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	1.300.000	671,39
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	1.500	0,77
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	4.000	2,07

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

	Lire	Euro
Abbonamento annuale	474.000	244,80
Abbonamento semestrale	283.000	146,15
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	1.550	0,80

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, *compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale **n. 16716029** intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti	Vendita pubblicazioni	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/85082221	☎ 06 85082150/85082276	☎ 06 85082146/85082189	☎ 800-864035